

# F.A.Q.

## **Serve prenotare l'accesso alla Segreteria della Presidenza?**

No, si può accedere direttamente dalle 9,00 alle 12,00 dal lunedì al venerdì.

## **Come si deve trasmettere la marca da bollo?**

Nelle istanze trasmesse a mezzo posta, la marca da bollo può essere applicata sullo spazio bianco a sinistra in alto, e annullata dall'interessato apponendo la propria sigla sui quattro angoli della marca a cavallo tra la marca e l'istanza. Se non viene così annullata, provvederà all'annullamento il personale della cancelleria al momento della ricezione dell'istanza.

Nelle istanze consegnate a mani, la marca da bollo può essere applicata come sopra e viene annullata dal personale della segreteria.

## **Dove si trovano i moduli?**

I moduli e le circolari si possono trovare sulla Home Page del sito Tribunale di Venezia ([www.tribunale.venezia.giustizia.it](http://www.tribunale.venezia.giustizia.it)) sotto la voce Notizie e Comunicati

## **C'è l'obbligo di iscrizione all'albo degli educatori o pedagogisti?**

Sì, se si desidera lavorare negli ambiti professionali riservati agli educatori o ai pedagogisti descritti nella legge n. 55/2024.

## **Oltre ad essere educatore sono anche titolare di un'attività commerciale: possono esserci delle conflittualità con la mia attuale professione oppure posso procedere tranquillamente con la domanda di iscrizione?**

Al fine dell'iscrizione non vi sono particolari incompatibilità previste dalla legge n. 55/2024; profilo distinto è se la titolarità dell'attività commerciale sia compatibile con l'attività lavorativa in concreto svolta come educatore, aspetto che sarà valutato dal datore di lavoro pubblico o privato.

## **L'interessato/a può iscriversi all'albo dei pedagogisti e/o degli educatori anche se è iscritto/a all'albo degli psicologi?**

Sì, se il soggetto è in possesso dei titoli necessari, la legge non prevede incompatibilità.

## **L'interessato/a può iscriversi all'albo dei pedagogisti e/o degli educatori anche se è iscritto/a all'albo degli assistenti sociali?**

Sì, se il soggetto è in possesso dei titoli necessari, la legge non prevede incompatibilità.

## **L'interessato/a può iscriversi all'albo dei pedagogisti e/o degli educatori anche se è iscritto/a all'elenco speciale presso l'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche (D.M. 9.8.2009)?**

Sì, se il soggetto è in possesso dei titoli necessari, la legge non prevede incompatibilità.

**È sufficiente inviare l'autocertificazione del titolo di studio oppure è necessario inviare anche copia in carta semplice?**

Il titolo di studio posseduto può essere soltanto autocertificato (art. 46, comma 1, lett. m, del D.P.R. n. 445/2000).

Se ritenuto opportuno, anche per agevolare il controllo dei requisiti, l'interessato può allegare copia in carta semplice.

**È necessario allegare copia autenticata e protocollata del titolo di studio?**

No, è sufficiente l'autocertificazione e, se ritenuto, allegare copia semplice. Non è necessario alcun ulteriore adempimento, come ad es. autenticazioni da fare all'Anagrafe comunale, anche per evitare oneri inutili.

**È possibile allegare la patente al posto della carta d'identità?**

Sì.

**Se l'interessato/a è nato/a in Italia, residente in Veneto, deve sbarrare entrambi le voci in cui sarebbe richiesto di specificare la cittadinanza e di conseguenza ha valore la frase già completa e scritta al punto 1 (quindi "di avere la cittadinanza italiana")?**

È sufficiente che l'interessato/a dichiari di avere la cittadinanza italiana.

**Se l'interessato/a lavora e vive in Veneto, è necessario che scriva in un qualche punto del documento il suo indirizzo lavorativo o, considerata la residenza, non ne ha la necessità?**

Non è necessario, è sufficiente che l'interessato/a dichiari di risiedere in Veneto.

**L'interessato/a è residente in Veneto, ma ha lavorato fuori regione al 30.6.2024, quando gli/le è scaduto il contratto di lavoro; presumibilmente ricomincerà a lavorare di nuovo fuori regione a settembre. Deve fare l'iscrizione all'albo nella Regione in cui lavorerà oppure in Veneto e poi chiedere il trasferimento?**

La competenza per territorio ad esaminare la domanda è un profilo su cui la legge nulla prevede e che può essere oggetto di diverse interpretazioni.

Come spiegato nelle istruzioni, alla luce di quanto previsto dalla legge 526/1999, ai fini dell'iscrizione all'albo della Regione Veneto si ritiene sufficiente che l'interessato/a sia residente oppure abbia il domicilio professionale (luogo di lavoro e quindi centro principale degli affari e degli interessi) in Veneto.

Nel caso specifico, dunque, l'interessato/a può tranquillamente presentare domanda di iscrizione in Veneto facendo valere il criterio della residenza e, una volta iscritto, potrà lavorare in tutta Italia.

**Se l'interessato/a è residente in Veneto, ma si è laureato/a in altra regione dove deve presentare l'istanza?**

Al Commissario del Veneto, la sede dell'Università dove si è laureato/a non è rilevante ai fini della determinazione della competenza per territorio.

**Ci sono costi fissi annui per l'iscrizione? I costi per l'iscrizione, per l'assicurazione e per la formazione sono già stati decisi?**

Al momento gli unici costi da sostenere sono quelli della marca da bollo e della raccomandata per la trasmissione.

I costi di iscrizione agli albi, di assicurazione e di formazione non sono aspetti che appartengono alla competenza del Commissario, in quanto saranno decisi dall'Ordine una volta costituito.

**Quali sono gli eventuali obblighi formativi e chi li paga?**

Gli obblighi formativi e i relativi costi saranno dettagliati dall'Ordine una volta costituito, non sono aspetti che appartengono alla competenza del Commissario.

**Posso iscrivermi all'Albo degli Educatori anche se la laurea in scienze dell'educazione e della formazione (classe L-19, ex L-18) che ho conseguito non è ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia?**

Sì, l'art. 11, lett. b), n. 4, della legge n. 55/2024 quale requisito per l'iscrizione all'Albo degli Educatori prevede il possesso della laurea in scienze dell'educazione e della formazione (classe L-19, ex L-18), senza ulteriori specificazioni di sorta in merito all'indirizzo.

Restano, ovviamente, salve le disposizioni speciali di legge che prevedono che l'interessato debba essere in possesso di una laurea con indirizzo specifico per poter lavorare in certi ambiti, come ad es. l'art. 4, lett. e) e l'art. 14, comma 3, del D. Lgs. n. 65/2017, ma ciò serve esclusivamente ai fini del rapporto di lavoro, che è questione distinta dall'iscrizione all'Albo degli Educatori.

**Perché viene tenuta valida la normativa regionale veneta per dare validità alle pregresse formazioni – anche in psicologia – per fare la domanda all'Albo degli Educatori e ciò non è stato preso in considerazione anche per l'iscrizione all'Albo dei Pedagogisti?**

**La stessa normativa regionale richiamata in nota nella domanda di iscrizione all'Albo degli Educatori indica che i titoli dal n. 20 al n. 24 sono idonei per ricoprire il ruolo di coordinatore pedagogico. Come è possibile che una legge sia valida per qualcuno e per qualcun altro no?**

I requisiti per l'iscrizione agli albi non sono determinati dal Commissario, ma sono rigidamente previsti dalla legge n. 55/2024 a cui il Commissario deve dare applicazione.

Per l'iscrizione all'Albo dei Pedagogisti i requisiti sono previsti dagli artt. 2 e 11, lett. a), della legge n. 55/2024 che non danno alcun rilievo ai titoli previsti dalle normative regionali.

Questi, invece, vengono in rilievo per l'iscrizione all'albo degli educatori perché così è previsto dall'art. 11, lett. b), n. 1, della legge n. 55/2024, che richiama il D. Lgs. n. 65/2017 e quindi anche l'art. 14, comma 3, del medesimo, che appunto fa salvi i titoli regionali conseguiti entro una certa data.

**Ai fini dell'iscrizione all'Albo degli Educatori entro quando deve essere conseguito il titolo di studio previsto dalla normativa regionale?**

Appare sostenibile l'interpretazione che il titolo debba essere conseguito entro la fine dell'anno scolastico 2018/2019, come chiarito dalla nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 18787 del 16.10.2020, richiamata anche nell'istanza di iscrizione all'albo.

**È possibile iscriversi ad entrambi gli albi o l'iscrizione all'uno comporta rinuncia ad iscriversi all'altro?**

Sì, è possibile iscriversi ad entrambi gli albi (art. 5, comma 3, della legge n. 55/2024).

**L'interessato/a può iscriversi all'albo dei pedagogisti anche se attualmente lavora come educatore/educatrice?**

Sì, purché sia in possesso dei titoli previsti dalla legge per l'iscrizione.

**Se l'iscrizione avviene sia per l'albo degli educatori che per quello dei pedagogisti è necessario fare due raccomandate e due marche da bollo?**

Sì, le istanze devono essere distinte e a ciascuna di esse deve essere applicata una marca da bollo; quanto alle modalità di invio, è preferibile fare due raccomandate distinte, e ciò per motivi di archiviazione e di gestione documentale.

**L'interessato/a che ha i titoli per l'iscrizione ad entrambi gli albi ma lavora come educatore/educatrice può continuare a lavorare come tale anche iscrivendosi all'albo dei pedagogisti? Oppure deve iscriversi ad entrambi gli albi?**

È preferibile ritenere che l'iscrizione all'albo dei pedagogisti non consenta di lavorare come educatore/educatrice, trattandosi di due profili professionali diversi per mansioni e responsabilità. Pertanto, chi lavora come educatore/educatrice e ha i titoli per iscriversi ad entrambi gli albi, per continuare a svolgere il suo lavoro dovrà iscriversi quantomeno all'albo degli educatori; rimane una sua scelta – anche ad es. in vista di progressioni di carriera – quella di iscriversi all'albo dei pedagogisti.

**L'interessato/a che vive all'estero e saltuariamente lavora per progetti a chiamata in Italia può iscriversi?**

No, visto quanto previsto dall'art. 4, lett. d), della legge n. 55/2024.

Il lavoro saltuario a chiamata per progetti in Italia e in Veneto difficilmente può essere configurato come "*domicilio professionale*", perché per questo serve una certa stabilità.

**Se l'interessato/a ha più titoli che consentono l'iscrizione agli albi deve indicarli tutti?**

È sufficiente indicare il titolo di rango più elevato. Non vi è, tuttavia, alcuna preclusione all'indicazione anche degli altri titoli, se l'interessato lo ritiene preferibile per esigenze di completezza o ha dubbi sull'idoneità del titolo di rango più elevato.

**Come verranno comunicati i provvedimenti di accoglimento e di rigetto?**

La legge n. 55/2024 prevede che il Commissario provveda alla pubblicazione degli elenchi degli iscritti/aventi diritto al voto alle elezioni che si terranno successivamente, che pertanto saranno pubblicati sul sito del Tribunale.

I provvedimenti di rigetto, invece, verranno motivati e saranno comunicati individualmente.

**È obbligatorio indicare l'indirizzo p.e.c. nell'istanza?**

No, però è preferibile inserirlo, per agevolare le comunicazioni da parte della Segreteria.

**È possibile indicare l'indirizzo p.e.c. di un altro soggetto, ad es. del genitore o del/della compagno/a o del marito o della moglie?**

In questo momento sì, è possibile perché l'indirizzo p.e.c. serve solo per agevolare le comunicazioni da parte della Segreteria.

Quando l'Ordine sarà costituito, presumibilmente sarà obbligatorio dotarsi di un indirizzo p.e.c. personale.

**Se ci sono stati degli errori nella compilazione della domanda, ad es. nell'indicazione dei titoli, come si deve comportare l'interessato?**

L'interessato/a dovrà depositare o inviare via raccomandata (valgono le stesse modalità di presentazione della domanda) una comunicazione sottoscritta in cui dà atto dell'errore e autocertifica i dati corretti, rettificando quelli erroneamente dichiarati in precedenza.

La dichiarazione di rettifica sarà allegata alla sua istanza, e non sarà necessario il pagamento di una nuova marca da bollo, trattandosi della correzione di una domanda già presentata e non di una vera e propria nuova istanza.

**Se ho dimenticato di indicare dei titoli come posso fare?**

È sufficiente che l'interessato invii una comunicazione in cui autocertifica gli ulteriori titoli e, se ritenuto, li allega, senza che sia necessario il pagamento di una nuova marca da bollo, trattandosi di un'integrazione di una domanda già presentata e non di una vera e propria nuova istanza.

### **Quali sono i delitti che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione?**

L'interdizione dall'esercizio della professione consegue dalla condanna per "*delitti* [e quindi per uno qualsiasi dei reati previsti dagli artt. da 241 a 649-*bis* c.p. nonché per i reati dalle leggi speciali puniti con la reclusione e/o con la multa; non, invece, per le contravvenzioni previste dagli artt. da 650 a 734-*bis* c.p. nonché per i reati dalle leggi speciali puniti con l'arresto e/o con l'ammenda] commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel numero 3 dell'articolo 28 [tutore, curatore, anche provvisorio, e ogni altro ufficio attinente alla cura o alla tutela], ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti" (art. 31 c.p.), salvo non si tratti di delitto colposo e la pena inflitta sia solamente pecuniaria o inferiore a tre anni di reclusione (art. 33 c.p.).

Inoltre, nello specifico, opera per i reati di cui agli artt. 348, 366, 373, 439, 440, 441 e 442 c.p.

Hanno, inoltre, una rilevanza indiretta anche gli artt. 600-*septies*.2 c.p. e art. 609-*nonies* c.p., che prevedono "l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori" per i delitti previsti dall'art. 414-*bis* c.p., dagli artt. da 600 a 604, da 609-*bis* a 609-*quinquies*, 609-*octies* e 609-*undecies* c.p.

### **L'iscrizione all'albo degli educatori professionali socio-pedagogici è obbligatoria anche per chi è iscritto/a all'elenco speciale presso l'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche (D.M. 9.8.2009)?**

Sì, se le proprie mansioni contemplano (anche o solo) quelle indicate dall'art. 3 della legge n. 55/2024, la precedente iscrizione all'elenco speciale non è più rilevante/sufficiente.

### **L'iscrizione all'albo degli educatori professionali è obbligatoria anche per i dipendenti pubblici che lavorano in servizi gestiti dai comuni?**

Sì, è obbligatoria per chiunque intende continuare a lavorare svolgendo le mansioni indicate dall'art. 3 della legge n. 55/2024.

### **L'interessato/a è in possesso dei requisiti per iscriversi ad uno o entrambi gli albi, ma non ha mai esercitato la professione. Può iscriversi?**

Sì.

### **Le domande possono essere portate in qualità di delegato anche da un soggetto che non può o non deve iscriversi?**

Sì, il delegato può essere chiunque, anche un soggetto che non deve iscriversi; è sufficiente che porti con sé la/le delega/deleghe firmata/e e la carta d'identità.

### **Sono un/una laureando/a e sarò in possesso della laurea necessaria per l'iscrizione dopo il 6 agosto. Posso intanto presentare la domanda di iscrizione con riserva di presentare la laurea una volta conseguita?**

No, non può iscriversi, il titolo che consente l'iscrizione deve essere posseduto già al momento della presentazione della domanda.

I laureandi, nondimeno, possono iscriversi all'albo degli educatori professionali qualora siano in possesso di uno degli altri titoli di studio di istruzione secondaria superiore previsti dalla normativa regionale, purché conseguito entro l'anno scolastico 2018/2019 (vedi nota 3 della domanda di iscrizione all'albo educatori).

### **Vanno modificati i codici ATECO per chi opera in libera professione e quali vanno messi?**

L'aspetto non è di competenza del Commissario, l'interessato/a deve chiedere queste informazioni all'Agenzia delle Entrate.